APPROFONDIMENTO CIVILE

# Per il TAR Puglia la settimana corta a scuola è incompatibile con le esigenze dello studente con disturbi nell'apprendimento (Commento alla sentenza n. 607/2022)

**Data pubblicazione:** 26/01/2024

**Autore:** Avv. Roberto Francesco Iannone

**Categoria:** Civile

## Contenuto

### IL FATTO

I ricorrenti, genitori di un ragazzo destinatario di un piano didattico personalizzato, dopo aver iscritto il proprio figliolo, in una scuola - con indirizzo digitale e musicale, dove l'offerta formativa triennale prevedeva la frequentazione settimanale a sei giorni - ricevevano, durante il primo anno, comunicazione, da parte della Dirigente Scolastica, della istituzione della c.d. "*settimana corta*", con sabato libero; di conseguenza, impugnavano tale provvedimento avanti la magistratura amministrativa.

### LA DECISIONE DEL TAR BARI

***Il Tar Bari, Presidente ed Estensore Orazio Ciliberti, dopo aver evidenziato che:***

"***Non vi è dubbio che vi siano ragioni molteplici che militino a favore del modulo della settimana corta**, **ma per alunni con disturbi specifici di apprendimento, l'intensificazione delle ore giornaliere di didattica potrebbe in effetti comportare un surmenage conseguente a un eccesso di applicazione***",

***accoglieva il ricorso sul presupposto che:***

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

"il provvedimento di riduzione dei giorni settimanali di lezione violasse «precedenti delibere del consiglio d'Istituto e del collegio dei docenti che prevedono la settimana lunga» ***e non tenesse conto del fatto che per quello specifico studente erano stato predisposto «un piano didattico personalizzato» a 6 giorni***".

***Avv. Laura Buzzerio*** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati